

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
"Marco Fanno"

Corso di Laurea Triennale in Economia



PROVA FINALE

L'EVOLUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI PER LE PMI: IL PROGETTO DI
REVISIONE IFRS

Relatore Prof. Amedeo Pugliese
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "M. Fanno"

Laureando: Giulia Galega
Matricola N. 1090772

Anno Accademico 2016/2017

Indice

| | |
|--|------------|
| Introduzione | III |
| Capitolo 1 – Le esigenze informative delle PMI | 1 |
| 1.1 La comunicazione economico-finanziaria: utilizzatori e modelli di comunicazione..... | 1 |
| 1.2 La classificazione delle imprese secondo la variabile dimensionale | 4 |
| 1.3 La rilevanza delle PMI nel contesto economico europeo | 7 |
| Capitolo 2 – L’IFRS per le PMI: la rivoluzione dei principi contabili | 11 |
| 2.1 Dagli IFRS all’IFRS per le PMI: l’evoluzione storica | 11 |
| 2.2 IFRS per le PMI: finalità e obiettivi..... | 14 |
| 2.3 La definizione delle PMI secondo l’IFRS..... | 16 |
| Capitolo 3 – Il bilancio secondo l’IFRS per le PMI | 19 |
| 3.1 Il bilancio d’esercizio delle PMI | 19 |
| 3.2 I documenti del bilancio | 20 |
| 3.2.1 Lo stato patrimoniale | 21 |
| 3.2.2 Il conto economico | 24 |
| 3.2.3 Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto..... | 26 |
| 3.2.4 Il rendiconto finanziario | 27 |
| 3.2.5 Le note di bilancio | 28 |
| 3.3 Le semplificazioni dell’IFRS per le PMI | 29 |
| 3.4 I limiti e le critiche del nuovo principio contabile internazionale..... | 31 |
| Capitolo 4 – L’analisi delle <i>comment letters</i> dell’ED dell’IFRS per le PMI | 33 |
| 4.1 Il contenuto di alcune lettere di commento ricevute dallo IASB | 33 |
| 4.2 Una breve analisi delle lettere di commento | 39 |
| Conclusioni | 43 |
| Bibliografia | 45 |
| Sitografia | 48 |

Introduzione

Il presente lavoro di tesi analizza le caratteristiche e le criticità del principio contabile internazionale dedicato a piccole e medie imprese (IFRS per le PMI) pubblicato il 21 maggio 2015 dall'*International Accounting Standards Board* (IASB).

La scelta dello IASB è dettata dal fatto che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un evidente e diffuso processo di internazionalizzazione e di integrazione delle economie che ha interessato non solo le imprese di grandi dimensioni, ma anche quelle di dimensioni più piccole (le PMI).

Questo processo ha messo al centro dell'attenzione la comunicazione economico-finanziaria delle imprese, creando la necessità di disporre di bilanci che rappresentino in modo omogeneo le performance aziendali. Ciò è possibile solo definendo un linguaggio contabile condiviso, basato su una serie di norme universalmente accettate.

Di fronte a queste esigenze, lo IASB ha deciso di intraprendere un progetto nel quale vuole estendere i principi contabili internazionali anche alle PMI. L'obiettivo è quello di produrre un set di principi che derivano da quelli già esistenti, ma con alcune semplificazioni, che faciliteranno l'applicazione e che ridurranno gli oneri, in quanto queste imprese hanno una struttura molto più semplice rispetto a quelle che attualmente adottano gli *full IFRS*, cioè le imprese quotate sul mercato.

Infine, si cercherà anche di valutare se questo nuovo principio contabile ha raggiunto lo scopo prefissato di armonizzare le variegate modalità di rappresentazione del bilancio, ma soprattutto se viene utilizzato effettivamente dalle PMI per redigere il loro bilancio.

La presente tesi è stata strutturata in quattro capitoli. Nel primo capitolo si studiano le esigenze informative delle PMI, partendo dal ruolo che ha la comunicazione economico-finanziaria e comprendendo anche quali sono le esigenze informative degli *stakeholders*, interni ed esterni, delle PMI. Sono poi state evidenziate le differenze tra le grandi imprese e quelle di dimensioni più piccole. Infine si è passati all'importanza delle PMI in Europa.

Nel secondo capitolo ci si è focalizzati nell'iter evolutivo che ha portato alla pubblicazione, nel 2015, dell'ultima versione del principio contabile internazionale per le PMI. Riassumendo anche il contenuto, le sue finalità e gli obiettivi. Successivamente si è definito a quale tipologia di impresa il principio contabile è destinato/rivolto.

Nel terzo capitolo si è passati ad analizzare il bilancio secondo l'IFRS per le PMI, iniziando dalle sue caratteristiche, per poi descrivere la sua struttura. Essa è stata analizzata facendo un confronto con i documenti previsti dai principi contabili italiani, emessi dall'Organismo

Italiano di Contabilità (OIC). Sono poi state evidenziate le semplificazioni previste per le PMI rispetto agli *full* IFRS ed infine le critiche e limiti sottolineati da alcuni autori.

Il quarto ed ultimo capitolo è di tipo più empirico, infatti sono state esaminate le lettere di commento di quattro Paesi ricevute dallo IASB in risposta all'*Exposure Draft* (ED/2013/9) dell'IFRS per le PMI, per cercare di capire sia il pensiero degli organismi contabili rispetto alle modifiche proposte, sia quante nazioni sono interessate agli sviluppi dell'IFRS.

Capitolo 1

Le esigenze informative delle PMI

1.1 La comunicazione economico-finanziaria: utilizzatori e modelli di comunicazione

L'impresa si relaziona continuamente con l'ambiente in cui opera ed è suo compito trasmettere le proprie informazioni attraverso la **comunicazione economico-finanziaria**. Quest'ultima può essere definita come la diffusione delle informazioni, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, alle varie categorie e gruppi di portatori di interesse attuali e potenziali. I contenuti principali dei messaggi trasmessi riguardano la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa.

Il compito della comunicazione è rafforzare l'immagine dell'impresa in modo tale che essa possa costruirsi una strategia credibile ed accrescere il consenso dei soggetti esterni. Inoltre consente un'adeguata valutazione, in termini di efficacia ed efficienza, delle posizioni di equilibrio economico e finanziario.

Le informazioni trasmesse da tale comunicazione possono essere interne ed esterne.

Le **informazioni interne** sono rivolte ai soggetti interni in modo tale da orientarli e condizionarli sui comportamenti e sui processi aziendali. Esse permettono anche di prendere decisioni che garantiscano equilibri economico finanziari.

Le **informazioni esterne** sono invece orientate a soddisfare le aspettative di coloro che si trovano al di fuori dell'impresa, ma entro i quali l'impresa opera.

Di conseguenza avremo anche due tipi di utilizzatori: interni ed esterni.

Gli *stakeholders* interni sono i manager dell'impresa.

Mentre i principali *stakeholders* esterni sono:

- a) i finanziatori a titolo di capitale di credito, cioè gli istituti di credito, ma anche i piccoli risparmiatori se l'impresa è quotata nel mercato. Sono uno degli *stakeholder* più importanti perché dal rapporto con essi può dipendere la sopravvivenza o meno dell'impresa. Le banche sono interessate alla solvibilità e alla redditività dell'impresa. Per rispondere al meglio a queste esigenze, le imprese, nel bilancio d'esercizio, devono dare maggiore rilevanza alle informazioni di carattere patrimoniale piuttosto che a quelle economiche;

- b) le autorità fiscali (fisco), le quali sono interessate alla determinazione del carico fiscale sul reddito d'esercizio in quanto molte imprese attuano comportamenti opportunistici per cercare di ridurlo;
- c) i soci, cioè i soggetti conferenti il capitale di rischio. Loro hanno bisogno delle informazioni qualitative e quantitative, come il rischio o i rendimenti, utili a decidere se mantenere, incrementare o liquidare la propria quota di partecipazione;
- d) i fornitori, i quali sono interessati a conoscere le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa. Devono infatti analizzare il bilancio per valutare la scelta di una possibile dilazione di pagamento o le modalità con cui il debito può essere estinto;
- e) i dipendenti, i quali sono interessati al livello della remunerazione, all'ambiente di lavoro in cui operano e alla stabilità dell'impiego che svolgono;
- f) i clienti, i quali però sono limitatamente interessati, in quanto traggono informazioni solo per valutare se l'impresa è in grado di soddisfare i loro bisogni con la fornitura di beni e servizi richiesti.

Quindi proprio per l'importanza che ha la comunicazione economico-finanziaria e per l'elevato numero di destinatari a cui è indirizzata, le imprese hanno dovuto abbandonare il pensiero che la trasmissione di informazioni era una violazione della riservatezza e del segreto industriale, ma hanno fatto della trasparenza un mezzo di relazione con gli *stakeholders* e per ottenere credibilità¹.

Analizzando la qualità di questo processo di comunicazione economico-finanziaria si è notato che non è uguale in tutte le imprese. Infatti le differenze tra grandi imprese quotate nel mercato e le piccole e medie imprese (PMI) sono molto evidenti.

Le **grandi imprese quotate** sono quelle che forniscono le informazioni economico-finanziarie di livello più elevato. Ciò è legato a due cause principali: la prima, i vincoli normativi che comportano un maggior numero di controllo; la seconda, l'elevato numero di *stakeholders* e del loro grado di coinvolgimento che comportano una maggiore pressione. Infatti ciò implica che, in queste imprese, il processo di comunicazione è attivato dall'azienda stessa, la quale comunica ed informa i soggetti interni ed esterni degli sviluppi dell'attività aziendale.

Le **imprese di piccole e medie dimensioni** sono quelle che forniscono informazioni di più bassa qualità e anche quantità, in particolare per l'assenza di pressioni da parte del mercato, dai limitati vincoli di informazione e da un differente equilibrio tra i vari attori. Queste imprese tendono a sottovalutare la rilevanza che può avere una comunicazione efficace ed efficiente, infatti il loro processo di comunicazione è attivato quasi esclusivamente dai

¹ CAVAZZONI C., 2007. *La capacità informativa del bilancio IAS/IFRS*. Giappichelli, p. 7

soggetti esterni, quando chiedono all'impresa le informazioni economico-finanziarie necessarie per effettuare le loro decisioni economiche. Tuttavia questa loro mancanza di informazione influisce negativamente sulla possibilità di accesso al credito esterno.

Nelle PMI gli investitori vengono anche incoraggiati ad adottare una visione abbastanza critica circa le informazioni che sono loro fornite, in quanto, coloro che dovrebbero svolgere l'attività di monitoraggio e controllo, non sono sempre efficaci e pienamente operativi. Tanto è che a volte la funzione amministrativa viene svolta da dei commercialisti esterni all'azienda. Il principale documento informativo, di tale processo di comunicazione, obbligatorio ex-lege per tutte le società è il **bilancio d'esercizio** con il quale è possibile comunicare la situazione economica e quella finanziario-patrimoniale.

Il legislatore italiano, pur imponendo un modello statico del bilancio, ha lasciato comunque una certa discrezionalità a chi lo redige. Possono infatti essere utilizzati criteri oggettivi, ma anche soggettivi. L'unica differenza stabilita dal Codice Civile tra i bilanci delle grandi imprese e quelle delle PMI riguarda la normativa del bilancio in forma abbreviata² che viene applicata solo alle imprese che non superano certi vincoli dimensionali³.

Inoltre nelle PMI la redazione del bilancio è vista come un costoso adempimento burocratico che non crea alcun vantaggio. Per queste imprese il bilancio è un bilancio fiscale, quindi è redatto con l'unico scopo di determinare il reddito d'esercizio.

Possiamo concludere col dire che una comunicazione efficace ed efficiente crea rapporti di fiducia e riconoscimenti esterni. Perciò anche se nasce soprattutto per le imprese di grandi dimensioni ad elevata visibilità, ha un ruolo molto importante anche nelle piccole e medie imprese. Quest'ultime infatti, pur avendo esigenze comunicative diverse, devono cominciare a concepirla in chiave strategica dato il suo notevole impatto sulla possibilità di ottenere risorse economiche. Ceseroni e Paolini (2006) affermano infatti che le PMI trarrebbero sicuramente dei vantaggi dallo sviluppo di una comunicazione economico-finanziaria più qualificata con i propri interlocutori esterni, soprattutto quando questi si configurano come potenziali portatori di risorse essenziali per lo sviluppo dell'impresa.

² Si veda articolo 2435-bis del Codice Civile

³ I parametri dimensionali sono stabiliti nell'art. 2435 bis del C.C.

1.2 La classificazione delle imprese secondo la variabile dimensionale

Il contesto economico attuale è composto da varie tipologie di imprese. Queste possono essere classificate utilizzando molteplici parametri, come: il fine dell'impresa; la forma giuridica; la natura del soggetto economico; la dimensione; il luogo in cui operano.

In questo paragrafo e nei successivi si farà sempre riferimento alla variabile dimensionale in base alla quale le imprese si classificano come: grandi, medie, piccole e micro imprese.

La **Commissione Europea** ha scelto questa classificazione utilizzando tre parametri di tipo quantitativo in modo tale che siano facilmente misurabili, controllabili e definibili in maniera univoca. Tali parametri sono:

1. numero di impiegati/effettivi⁴;
2. totale dei ricavi (o totale di fatturato);
3. totale delle attività in bilancio.

La Commissione, con la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003⁵, ha definito le Piccole e Medie Imprese (PMI):

- le medie imprese sono imprese che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo che non superi i 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro;
- le piccole imprese sono imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- le microimprese sono imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si può quindi notare che il parametro degli effettivi deve sempre esserci, mentre il totale dei ricavi e il totale dell'attivo non devono coesistere, ma sono alternativi l'uno dell'altro.

La raccomandazione però non stabilisce una definizione di grande impresa in quanto, se una impresa non rispetta i parametri sopra elencati, viene classificata come grande impresa.

Nel **nostro Paese**, invece, il legislatore ha deciso di mantenere la definizione di PMI data dall'UE, ma aggiungendo dei chiarimenti riguardanti le grandi imprese. L'ultimo è stato nel novembre del 2016 nel quale chiariva l'articolo 2 comma 1 v) del decreto legislativo n.102 del 2014⁶ dando una chiara definizione di grande impresa. In particolare un'impresa è

⁴ Gli effettivi sono composti dal personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale e comprende le seguenti categorie: i dipendenti; le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e sono considerate come gli altri dipendenti (possono essere inclusi anche i lavoratori su base temporanea o ad interim); i proprietari-gestori; i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa offerti.

⁵ Raccomandazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36.

⁶ Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)

considerata grande quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni.

Nella tabella sottostante vi sono riassunti i requisiti richiesti, sia a livello europeo che nazionale, per definire le categorie imprese.

Tabella 1: Definizione delle categorie di aziende

| Categoria di impresa | Effettivi | Ricavi o | Attività |
|----------------------|-----------|----------|----------|
| Grande | > 250 | > € 50 m | > 43 m |
| | > 250 | > € 50 m | |
| | > 250 | | > 43 m |
| Media | < 250 | ≤ 50 m | ≤ 43 m |
| Piccola | < 50 | ≤ 10 m | ≤ 10 m |
| Micro | < 10 | ≤ 2 m | ≤ 2 m |

Fonte: nostra rielaborazione da: Commissione Europea e Mise

Utilizzando una definizione più ampia di queste tipologie di imprese ne risulta che l'impresa di **grandi** dimensioni ha: un'elevata capacità produttiva che crea un elevato volume di vendite grazie alle quali l'impresa può beneficiare, sia di forti economie di scala nei costi di produzione, sia influenzare il prezzo di mercato (*price maker*). Tuttavia sono imprese poco dinamiche e si adeguano lentamente ai cambiamenti del mercato in quanto è molto alto il costo di riorganizzazione degli impianti.

L'impresa di **medie** dimensioni ha una sufficiente capacità produttiva che gli permette di conquistare una discreta quota di mercato.

L'impresa di **piccole e micro** dimensioni ha uno scarso volume di produzione dovuto alla limitata capacità produttiva e ad una bassa quota di mercato. L'impresa infatti non potrà beneficiare di forti economie di scala sui costi di produzione e nemmeno influenzerà il prezzo di mercato. Però queste imprese sono caratterizzate da un'elevata flessibilità e dinamicità e sono in grado di adeguarsi rapidamente ai mutamenti del mercato, proprio perché, essendo piccole, i costi di riorganizzazione sono contenuti.

Tuttavia la principale **distinzione** che viene utilizzata, da parte di molti autori, è quella tra **grandi imprese e piccole e medie imprese (PMI)**. Eierle and Haller (2009) affermano che le differenze fondamentali tra PMI e grandi imprese riguardano la separazione tra proprietà e gestione, la rilevanza delle esportazioni nel giro d'affari, i sussidi e la concorrenza straniera e

quindi il grado di internazionalizzazione, la conoscenza dei principi contabili internazionali, la frequenza dei progetti di ricerca e sviluppo, le operazioni straordinarie, le diverse tipologie di transazioni di copertura e la rilevanza degli investimenti in società non quotate e *joint-venture*. Inoltre altri autori, come Beck, Demirguc-Kunt and Maksimovic (2008) affermano che le grandi imprese hanno necessità ben diverse dalle PMI, infatti, quest'ultime fanno molto meno ricorso a fonti esterne di capitale come il credito bancario e, a causa della loro mancanza di fondi, utilizzano di rado il credito commerciale, il *leasing* o il *factoring*.

Le PMI infatti raccolgono principalmente il loro capitale attraverso il capitale di debito presentando quindi grandi difficoltà nell'aumentarlo. Ciò succede anche perché, essendo quasi sempre imprese non quotate, sono molto più influenzate dalle politiche fiscali e da quelle che riguardano la distribuzione dei dividendi.

Un'ulteriore distinzione viene fatta da Poselli (2006), il quale afferma che le PMI, rispetto alle grandi imprese, evidenziano:


- una limitata apertura culturale dovuta principalmente all'assetto familiare;
- risorse umane scarse sotto il profilo numerico e professionale;
- assenza o carenza di importanti funzioni aziendali;
- difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie;
- ricorrente adozione di politiche di bilancio;
- discrepanze tra valori di bilancio sottoposti a pubblicazione e i valori degli stessi dati impiegati all'interno dell'azienda;
- consolidata abitudine a privilegiare risultati fiscalmente vantaggiosi.

1.3 La rilevanza delle PMI nel contesto economico europeo

È importante capire le **esigenze delle piccole e medie imprese** perché costituiscono la parte fondamentale dell'economia europea, rappresentando oltre il 99% del totale delle imprese.

La figura qui sotto riporta il numero di PMI presenti in Europa e possiamo notare che la media, evidenziata nella colonna in rossa, è del 99,8%.

Figure 1: numero di PMI in Europa



Fonte: Eurostat 2015

Queste imprese rappresentano il vero **motore dell'economia europea**, tanto è che le politiche comunitarie volte a favorire la loro competitività si sono moltiplicate. Infatti le PMI sono influenzati dagli effetti delle politiche in modo più che proporzionale rispetto alle grandi imprese, per cui definire delle regole chiare ed efficaci, abbinate da programmi di finanziamento orientati ai reali bisogni delle PMI, è diventato lo strumento di competitività più importante negli ultimi tempi.

A tale proposito la banca europea per gli Investimenti ha sviluppato strumenti finanziari più innovativi in modo da facilitare l'accesso al credito per le imprese che investono nell'innovazione, soprattutto quando queste sono nella fase di start-up, di crescita o di consolidamento. I due principali strumenti sono il *Risk Capital* che è rivolto alle PMI innovative e ad alta crescita che si trovano all'inizio del loro ciclo di vita ed il *Risk Sharing Financing Facilities (RSFF)* che è destinato alle PMI che si trovano nella fase di sviluppo, cioè che si sono già in parte affermate sul mercato.


La necessità di questi strumenti di finanziamento specifici è presente soprattutto in Europa, poiché le PMI europee presenta una scarsità di capitale di rischio e *venture capital* rispetto alle PMI statunitensi, giapponesi e dei paesi emergenti asiatici.

Le PMI hanno un ruolo importante anche nel creare **nuova occupazione** infatti l'ammontare di posti di lavoro sono superiori rispetto alle grandi imprese. La differenza però sta nella qualità del lavoro, infatti nelle PMI, a causa della loro struttura, la produttività del lavoro, il salario e la stabilità non sono sempre uguali a quelle delle grandi imprese.

Inoltre, il contributo delle PMI dipende anche dalle caratteristiche dei settori in cui operano: esse possono presentare dei vantaggi nei settori ad alto livello di conoscenza come l'informatica, nei quali contribuiscono alla creazione di nuovi prodotti e processi, o al miglioramento di quelli già esistenti, in maniera più che proporzionale rispetto al loro peso. Una situazione opposta si ha nei settori con elevate economie di scala e di specializzazione, dove è richiesto un ammontare elevato di capitale, quindi più adatti alle grandi imprese.

Se inoltre si analizzano le **piccole e medie imprese a livello nazionale**, emerge che esse occupano la seconda posizione della classifica europea. La figura sottostante mostra la percentuale della suddivisione delle imprese in Italia, con una netta prevalenza delle micro-imprese che occupano il 95,08% contro il 0,08% delle grandi imprese.

Figure 2: Numero di PMI in Italia



Fonte: Eurostat 2015

Inoltre l'Istat stima che le micro-imprese contribuiscono per il 30,4% al valore aggiunto complessivo, le piccole e medie imprese per il 38,7% e le grandi imprese per il 30,9%⁷.

Confrontando con i dati Eurostat, si evidenzia che la competitività delle imprese italiane risulta inferiore a quella delle economie europee di Francia, Regno Unito, Germania e

⁷ Istat, *Risultati economici delle imprese*. Il periodo di riferimento è il 2014; mentre la pubblicazione è del 2016

Spagna. Ne risulta che i dati sul valore aggiunto e sul fatturato per addetto in Italia sono più bassi di quelli degli altri paesi.

Infine, in Italia, le tipologie di PMI che prevalgono sono quelle specializzate nel settore manifatturiero dove quasi il 50% della forza lavoro è nelle micro-imprese.

Per la ribadita importanza delle piccole e medie imprese, ne deriva che lo scopo principale è attuare sia delle regole legislative ed amministrative semplici e efficienti, sia un insieme di norme ad *hoc* per le PMI. La predisposizione di strumenti il più adeguati possibile alle PMI, le renderanno molte più competitive e con possibilità di aprirsi a nuovi mercati.

Capitolo 2

L'IFRS per le PMI: la rivoluzione dei principi contabili

2.1 Dagli IFRS all'IFRS per le PMI: l'evoluzione storica

Il processo di globalizzazione dei mercati finanziari ha portato una crescita degli scambi con l'estero che hanno messo al centro dell'attenzione la comunicazione economico-finanziaria delle imprese. Infatti non era più sufficiente pubblicare dei bilanci comprensibili solo nel proprio Paese, ma è stato necessario predisporre dei bilanci comparabili nel tempo e nello spazio, attraverso delle regole chiare, il più possibile uniformi e condivise da tutti. Tutto ciò è reso possibile dall'armonizzazione delle regole contabili: un processo che cerca di creare uno stato di armonizzazione attraverso delle norme utilizzabili da tutti i Paesi.

Una delle sue prime applicazioni fu ad opera dell'*International Accounting Standards Committee (IASC)*, un organismo che nasce il 29 giugno 1973 a Londra su iniziativa di 10 paesi, il quale emana i principi contabili internazionali (*International Accounting Standards (IAS)*). Successivamente, dopo una riforma del 2001, nasce un organo internazionale formato da membri proveniente da tutto il mondo che prenderà il nome di *International Standard Accounting Board (ISAB)* il quale emanerà i nuovi principi contabili internazionali: **IFRS** (*International Financial Reporting Standard*)⁸.

L'adozione degli IAS/IFRS, a livello europeo, è stata definita il 19 luglio 2002 con il Regolamento n. 1606/2002 a seguito dell'approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, mentre in Italia nel 2006 con il Decreto legislativo 38/2005.

È stato stabilito che i soggetti obbligati a redigere il proprio bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS sono i seguenti:

- le società quotate;
- le banche e gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza;
- le società emittenti strumenti finanziari diffusi;
- le società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato;
- le società assicurative quotate.

Le altre società invece continueranno ad applicare la normativa nazionale, quindi i *local GAAPS*, con la possibilità dell'applicazione facoltativa degli IAS/IFRS.

Questo insieme di regole internazionali tendono a superare i problemi di comparabilità dei bilanci sia tra le diverse aziende che tra i vari Paesi garantendo così il funzionamento dei

⁸ FERRARI E.R., 2012. *Il processo di armonizzazione contabile in Europa. Un focus sulle PMI*

mercati dei capitali con l'utilizzo di tecniche contabili comuni. Ed inoltre faciliteranno il reperimento di risorse finanziarie da finanziatori esteri.

I principi contabili internazionali presentano profili di complessità tali per cui sono pensati e utilizzati in prevalenza da grandi imprese. Paradossalmente, nei Paesi dell'Unione Europea e ancor di più in Italia, le piccole e medie imprese sono di numero maggiore rispetto alle grandi imprese, e poiché il loro peso nei contesti economici è molto importante, hanno bisogno di una particolare e specifica attenzione. Per questo motivo nasce la necessità di creare una versione più semplificata ed adatta a queste imprese in quanto esse hanno bisogni ed esigenze economiche, comunicative e funzionali diverse.

È proprio a partire dal dicembre 2000 che il *Board* dello *IASC* afferma che c'è sempre più richiesta per una **versione speciale degli IAS adatti per le piccole imprese**. Successivamente, all'inizio del 2001, lo *IASB* ha dato avvio a un progetto per lo sviluppo di questi principi contabili grazie ad un gruppo di lavoro composto da esperti che fornivano consigli sulla questione e proponevano potenziali soluzioni ed alternative.

Nel frattempo, tra la seconda metà del 2003 e l'inizio del 2004, il *Board* ha cercato di sviluppare un'analisi preliminare dell'approccio da seguire nello sviluppo del progetto.

Il 24 giugno 2004 è stato emanato il *Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities*, un *Discussion Paper* nel quale sono state poste varie domande tra le quali: quali sono gli obiettivi del nuovo principio contabile; qual è la definizione di PMI; qual è il rapporto tra utilizzo degli IFRS e dell'IFRS per le PMI; quali sono le linee guida per lo sviluppo del principio contabile⁹.

A tutte queste domande ci sono state molte risposte da parte delle autorità governative che hanno evidenziato un forte interesse da parte delle imprese di piccole dimensioni nel creare dei principi contabili internazionali *ad hoc* per loro. Questi, infatti, potranno permettere di rendere confrontabili i bilanci, migliorando la comunicazione economico-finanziaria; inoltre le PMI potranno avere la possibilità di ottenere più facilmente credito dagli istituti finanziari.

Proprio per questo il 5 aprile 2005 lo *IASB* ha deciso di pubblicare un questionario (*Possible Recognition and Measurement Modifications for Small and Medium-sized Entities*) nel quale chiedeva di definire quali potrebbero essere le aree da semplificare e quali argomenti avrebbero dovuto essere omessi. Sono state ricevute più di 100 risposte grazie alle quali è stato possibile pubblicare il 15 febbraio 2007 l'*Exposure draft of a proposed IFRS for Small and Medium-sized Entities (ED)*, cioè una bozza che conteneva una serie di principi

⁹ Si veda <http://archive.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/history/Documents/DPonSMEs.pdf> per documento completo, pubblicato dallo *IASB* nel 2004

semplificati rispetto agli IFRS. Le principali modifiche si basavano sulle esigenze degli utilizzatori e consideravano il rapporto costi/benefici.

Nello stesso anno è stato proposto alle piccole e medie imprese di partecipare alle “verifiche su campo”: le imprese erano tenute a fornire le loro informazioni di base; presentare i loro ultimi bilanci utilizzando i principi contabili nazionali; predisporre i prospetti finanziari in conformità all’IFRS per le PMI per lo stesso esercizio e rispondere a una serie di domande progettate per individuare eventuali problemi specifici che l’azienda ha incontrato nell’applicazione dell’ED. A questo progetto hanno partecipato 116 imprese di 20 paesi.

Così nel 2008, il *Board* forma dei *working group*, all’interno dei quali sono state analizzate le lettere di commento all’ED, che erano più di 60, ed i risultati delle “verifiche sul campo”. Ciò ha portato alla stesura del primo progetto definitivo dell’IFRS per le PMI al quale solo 1 dei 14 membri del *Board* ha votato a sfavore. Nel luglio del **2009**, lo IASB ha infatti emesso l’***International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)***¹⁰, un documento composto da una prelazione, 35 sezioni, un glossario e una tavola di derivazione. Inoltre collegati ad esso sono stati pubblicati due documenti: le “Motivazioni per le conclusioni” ed il “Bilancio esemplificativo e Presentazione e lista di controllo delle informazioni integrative” che è una guida di applicazione che contiene esempi numerici pratici.

Lo IASB ha anche stabilito la revisione del principio con una scadenza non superiore di una volta ogni tre anni. Quindi già da subito vi è stato un processo di aggiornamento che ha portato alla pubblicazione, nell’ottobre del 2013, dell’*Exposure draft: Proposed amendments to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)*. Da questa bozza e dalle varie lettere di commento dell’ED ricevute, il 21 maggio **2015** è stato emesso il **nuovo *International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs)*** che sarà attivo nel periodo di esercizio che inizia dal 1 gennaio 2017. Siccome questo testo non è ancora stato tradotto in tutte le lingue, è stato consentito l’utilizzo del precedente principio contabile (IFRS per le PMI del 2009).

Di seguito uno schema che sintetizza le principali tappe del progetto IFRS per le PMI.

Figura 3: Fasi del progetto dell’IFRS per le PMI



¹⁰ L’IFRS for SMEs è stato anche denominato IFRS for NPAEs acronimo di for Not Publicly-Accountable Entities.

Ad oggi si possono contare più di 80 paesi che hanno deciso di applicare l'IFRS per le PMI e altri 11 paesi stanno considerando l'idea di renderlo obbligatorio.

Gli **stati** che lo utilizzano sono:

- America del Sud: Argentina, Brasile, Cile, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela
- Caraibici: Antigua & Barbuda, Aruba, Bermuda, Bahamas, Barbados, Cayman, Dominica, Repubblica Dominicana, Guadaloupe, Jamaica, Montserrat, St KittsNevis, St Lucia, Trinidad
- America Centrale: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
- Africa: Sud Africa, Botswana, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania, Swaziland, Uganda, Zimbabwe;
- Asia: Bangladesh, Cambodia, Fiji, Hong Kong, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filippine, Singapore, Sri Lanka
- Medio Oriente: Israele, Giordania, Libano, Palestina, Qatar
- Eurasia: Azerbaijan, Kirgizstan, Moldavia, Turchia;
- Europa: Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Ucraina, Serbia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda¹¹.

2.2 IFRS per le PMI: finalità e obiettivi

L'IFRS per le PMI c.d. IFRS *light* nasce come versione semplificata degli IAS/IFRS c.d. *full* IFRS poiché le PMI si lamentavano dell'alto livello di onerosità e complessità dei principi contabili. L'IFRS *light* è un unico documento di circa duecentocinquanta pagine suddiviso in 35 sezioni, ognuna dedicata ad un particolare argomento. Le sezioni possono essere raggruppate in tre macro-aree: struttura e composizione del bilancio, analisi di voci di bilancio specifiche e disposizioni comuni. Inoltre è un documento *stand-alone* cioè non deve essere imposto alle PMI di dover consultare anche gli *full* IFRS¹².

In esso viene utilizzato un **linguaggio più semplice e sintetico**, che rende il principio applicabile anche in aziende che non sono dotate di sofisticati sistemi informativi contabili.

Inoltre, affinché gli amministratori possano redigere i bilanci con soluzioni univoche e quanto più identificabili, sono state eliminate le regole contabili di applicazione più complessa e quelle irrilevanti per le PMI; se vi erano più opzioni contabili, è stata inclusa solo quella più

¹¹ www.ifrs.org, Who uses IFRS Standards?

¹² Tuttavia si vedrà in seguito che ci sono casi in cui verrà richiesto alle PMI di consultare gli *full* IFRS per specifiche operazioni contabili.

semplice; sono state semplificate le materie di valutazione; sono state ridotte le informazioni da fornire nel bilancio. Inoltre, per favorire maggiormente l'utilizzo dell'IFRS per le PMI, lo IASB ha messo a disposizione, nel proprio sito web, del materiale con esempi numerici e pratici per comprendere meglio il suo utilizzo. Le PMI potranno anche partecipare a dei seminari in cui vengono formati per l'utilizzo del principio contabile da esperti del settore.

Tuttavia inizialmente molte PMI erano scettiche nell'utilizzare questo principio contabile, ma l'unica soluzione per utilizzare le informazioni contabili nel modo più corretto e sereno era riuscire a definire un linguaggio contabile condiviso.

Le PMI spesso forniscono informazioni contabili di bassa qualità e sono poco trasparenti con ripercussioni sul loro grado di attendibilità¹³. Tant'è che a volte è possibile osservare a priori la manipolazione dei risultati. Per questo motivo, la **finalità** principale dell'IFRS per le PMI è rendere le informazioni contenute nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato comparabili a livello internazionale e avere quindi dei bilanci trasparenti e veritieri. In questo modo l'ampio numero di utilizzatori possono assumere le loro decisioni economiche.

L'**obiettivo** del nuovo principio contabile, come afferma Bauer (2007) è quello di:

- offrire principi contabili semplificati, di alta qualità, comprensibili, applicabili e adatti a tutte le piccole e medie imprese;
- ridurre gli oneri della reportistica finanziaria per le PMI che vogliono applicare principi contabili riconosciuti dalla comunità internazionale;
- soddisfare le esigenze degli utilizzatori (*stakeholders*) dei bilanci delle PMI.

I principali oneri comprendono le spese addizionali per la formazione dei dipendenti; l'acquisto e l'aggiornamento dei sistemi informativi; il possibile aumento nei compensi ai revisori contabili e la necessità di consulenza legale e professionale per l'aggiornamento delle operazioni già registrate.

I principali utilizzatori sono i soci esclusi dalla gestione aziendale, i creditori, i fornitori, i clienti, gli investitori, le agenzie di rating, l'erario, i dipendenti e tutti gli *stakeholders* di qualunque impresa.

Inoltre, nella prefazione dell'IFRS per le PMI, lo IASB specifica che il principio è da applicarsi ai bilanci redatti per uso pubblico e alle altre informazioni finanziarie. Quindi le PMI che producono bilanci utilizzabili unicamente dai titolari-dirigenti, dalle autorità fiscali o da altre autorità governative, non sono da considerarsi bilanci redatti per uso pubblico.

¹³ DI PIETRA R., EVANS L., CHEVY J., CISI M., EIERLE B., AND JARVIS R., 2008. *Comment on the IASB's exposure draft 'IFRS for small and medium entities'*.

2.3 La definizione di PMI secondo l'IFRS

Per poter applicare correttamente l'IFRS per le PMI è necessario dare una definizione alle piccole e medie imprese.

I parametri di riconoscimento difficilmente possono essere fissati in modo univoco, in quanto possono essere considerati una moltitudine di fattori di tipo quantitativo e qualitativo. Bisogna infatti considerare sia le condizioni economiche di ciascun Paese sia la sua dimensione.

Nel capitolo 1 abbiamo visto che la Commissione Europea ha deciso di utilizzare dei parametri quantitativi per riuscire ad avere una definizione comune a molti paesi. Ma proprio a causa delle riscontrate difficoltà di definizione delle PMI, lo IASB, il quale ha emanato il principio contabile IFRS per le PMI, ha deciso di non stabilire dei parametri dimensionali, in quanto imporre questi limiti non sarebbe stato possibile a livello internazionale.

Ha, invece, lasciato a ciascun legislatore nazionale il compito di stabilire i parametri in base alle condizioni interne e alle caratteristiche economiche, sociali e finanziarie di ciascun Paese. Tuttavia l'IFRS per le PMI, nella sessione 1, dà comunque una sua definizione di PMI utilizzando dei parametri qualitativi. Stabilisce che esse “sono entità che:

- (a) non rappresentano un interesse diffuso [*no public accountability*];
- (b) pubblicano bilanci redatti per uso pubblico per utilizzatori esterni. Tra gli esempi di utilizzatori esterni rientrano i soci non coinvolti nella gestione dell'attività aziendale, i creditori esistenti e potenziali nonché le agenzie di rating.

[Inoltre spiega quali sono le imprese con un interesse diffuso e quindi quelle escluse dall'applicazione dell'IFRS per le PMI.] Un'entità presenta un interesse diffuso se:

- (a) i suoi strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato regolamentato o se è in procinto di emettere tali strumenti per la negoziazione in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato over-the-counter, compresi i mercati locali e regionali), oppure
- (b) detiene attività in gestione fiduciaria per un ampio gruppo di terze parti come una delle sue attività principali. Quest'ultimo è il caso tipico di banche, cooperative di credito, compagnie assicurative, mediatori/operatori di titoli, fondi comuni e banche di investimento.”¹⁴

Se queste imprese adottano l'IFRS per PMI, il suo bilancio verrà dichiarato non conforme al principio.

Infine, nella sessione 1, il principio stabilisce che ad una società controllata la cui capogruppo utilizza gli *full IFRS*, o che sia parte di un gruppo consolidato che utilizza gli *full IFRS*, non è

¹⁴ IASB, 2015. *International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs)*

vietato l'utilizzo dell'IFRS per PMI ai fini della redazione del bilancio, sempre che tale controllata rappresenti essa stessa un interesse diffuso.

Tuttavia questa **definizione non è ancora molto chiara e precisa** per tutte le giurisdizioni. Oliva (2013) sostiene infatti che, al di là delle motivazioni, pur condivisibili, dello IASB, che lo hanno indotto a rinunciare a fornire una definizione di PMI fondata su precisi parametri quantitativi, permane il problema di comprendere quali siano le PMI autorizzate all'impiego dei nuovi IFRS. Infatti un criterio basato sulla *non public accountability* appare poco adatto a essere utilizzato come termine oggettivo di discriminazione.

Inoltre anche Giovanni Andrea Toselli (2010), componente italiano dell'EFRAG (l'organo tecnico-politico di Bruxelles per le regole contabili), è della stessa opinione. Tale standard non tiene conto delle definizioni di PMI contenute nella raccomandazione 2003/361/EU e, in caso di lacune, bisognerebbe far ricorso agli *full IFRS*. Ciò rappresenterebbe un potenziale e significativo aggravio dell'onerosità del *financial reporting* per le PMI nei bilanci di esercizio. Toselli conclude dicendo che è auspicabile l'esclusione delle microimprese e un graduale adeguamento per le medie imprese non quotate, ma che hanno interessi all'estero verso gli *full IFRS*.

Capitolo 3

Il bilancio secondo l'IFRS per le PMI

3.1 Il bilancio d'esercizio delle PMI

L'obiettivo del bilancio di un'impresa è fornire informazioni circa la sua situazione patrimoniale e finanziaria, il suo risultato economico e i suoi flussi finanziari in modo tale che coloro che sono interessati all'andamento dell'impresa possano assumere le loro decisioni economiche.

Il bilancio deve avere una presentazione attendibile, cioè gli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni devono essere rappresentati in maniera veritiera e corretta. Il bilancio deve essere redatto almeno annualmente e, qualora il periodo diventi più lungo o più corto di un anno, devono essere specificati: la ragione del cambiamento e il fatto che le informazioni del bilancio non sono del tutto paragonabili.

Inoltre è fondamentale, per poter comparare le informazioni di bilancio, che le imprese possiedano un'uniformità nella sua presentazione. Inoltre le imprese devono mantenere invariate: la presentazione e la classificazione delle informazioni di bilancio da un esercizio ad un altro a meno che:

- la necessità di un'altra presentazione o classificazione non sia evidente;
- il cambiamento sia imposto dal principio contabile.

Se quindi la presentazione o classificazione viene modificata sarà comunque necessario rendere gli importi comparabili. Qualora ciò non sia fattibile è necessario indicare i motivi¹⁵.

L'IFRS per le PMI stabilisce che il bilancio deve essere redatto secondo il criterio della competenza e sul presupposto del principio di continuità. Nella sessione 2 vengono presentate le **caratteristiche qualitative** che devono avere le informazioni contenute nel bilancio in modo tale da renderle utili per prendere decisioni economiche. Esse sono le seguenti:

1. Comprensibilità;
2. Significatività;
3. Rilevanza;
4. Attendibilità;
5. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica;
6. Prudenza;
7. Completezza;

¹⁵ IASB, 2015. *International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs)*.

8. Comparabilità;
9. Tempestività;
10. Equilibrio tra benefici e costi (i benefici, dati dalle informazioni, devono superare il costo necessario per ottenerle).

3.2 I documenti del bilancio: differenze tra IFRS e OIC

Nei paragrafi successivi saranno spiegati i documenti che compongono il bilancio d'esercizio secondo l'IFRS per le PMI, mettendo in evidenza le differenze che ci sono rispetto ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)¹⁶.

Il bilancio, secondo l'IFRS per le PMI, affinché sia completo, deve essere composto da cinque documenti:

1. lo Stato Patrimoniale (o prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria);
2. il Conto Economico (o prospetto di conto economico complessivo);
3. il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto;
4. il Rendiconto finanziario;
5. le note.

Il modello di **bilancio nazionale**, emanato dall'OIC, deve essere composto da:

1. lo Stato Patrimoniale;
2. il Conto Economico;
3. il Rendiconto finanziario;
4. la nota integrativa¹⁷.

Inoltre l'OIC stabilisce che possono utilizzare il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis)¹⁸ le imprese che non superano due dei seguenti limiti:

- (a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- (b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- (c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Una delle **differenze** più importanti, nella redazione del bilancio, riguarda i principi utilizzati. In Italia infatti il principio di prudenza prevale sul principio di competenza: non bisogna

¹⁶ L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è una fondazione di diritto privato avente piena autonomia Statutaria. È stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'istituto nazionale per i principi contabili.

¹⁷ Le informazioni sono presenti nell'OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d'esercizio e nel OIC 10: Rendiconto finanziario. L'ultimo aggiornamento è del dicembre 2016.

¹⁸ In questo caso i documenti obbligatori, con delle semplificazioni, sono lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Infatti l'art. 2435-bis esonera dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata

iscrivere gli utili se questi non sono ancora realizzati anche qualora questi fossero di competenza dell'esercizio in chiusura.

Nell'IFRS invece i due principi base sono il principio della competenza (*accrual basis*) e il principio della continuità (*going concern*).

3.2.1 Lo Stato Patrimoniale

Per analizzare il contenuto del bilancio dell'IFRS si parte dal primo prospetto: lo Stato Patrimoniale, formato dalle attività, passività e patrimonio netto.

L'**attività** (*asset*) è una risorsa controllata dall'impresa come risultato di eventi passati e dalla quale ci si attende flussi futuri di benefici economici. Questi ultimi sono il potenziale per contribuire ai mezzi finanziari in denaro o i suoi equivalenti a favore dell'impresa.

Le attività possono essere tangibili o intangibili. Inoltre, per essere definite tali, non è rilevante che l'impresa sia titolare del diritto di proprietà di quel bene, ma è necessario che abbia il controllo sui flussi finanziari attesi da esso.

La **passività** (*liability*) è un'obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, dalla cui estinzione ci si attende un flusso di risorse economiche in uscita dall'impresa.

L'obbligazione quindi deve essere attuale, ovvero in essere al momento della chiusura del bilancio; mentre la sua natura può essere legale o implicita. Un'obbligazione legale deriva dall'esistenza di una norma legislativa, di un contratto o di un regolamento. Mentre un'obbligazione implicita si ha quando, all'interno dell'impresa, esistono già prassi consolidate nel passato o politiche aziendali o annunci specifici già resi pubblici alle parti terze coinvolte; queste avranno così una valida aspettativa di vedere onorati i loro impegni.

Infine l'obbligazione, qualunque sia la sua natura, può essere estinta in vari modi, tra i quali: il pagamento con disponibilità liquide; il trasferimento di altre attività; la fornitura di servizi; la sostituzione dell'obbligazione con un'altra o la conversione in patrimonio netto.

Il **patrimonio netto** (*equity*) è dato da ciò che residua dalle attività dell'impresa dopo la deduzione di tutte le passività. La somma tra le passività e il patrimonio netto dovrà coincidere con le attività. Il patrimonio netto perciò rappresenta la ricchezza netta della società a disposizione degli azionisti.

Il principio contabile per le PMI stabilisce inoltre che per le attività e le passività è necessario fare una distinzione in base ad una logica finanziaria: distinzione tra corrente e non corrente. Viene infatti data una definizione di ciò che è corrente in modo tale che tutto il resto possa essere classificato come non corrente¹⁹.

¹⁹ L'unica eccezione sono i debiti verso i fornitori che saranno classificati sempre come passività correnti.

Le **attività correnti** sono definite tali quando:

- si prevede che venga realizzata, ceduta o consumata nel normale ciclo operativo aziendale;
- è detenuta principalmente con la finalità di essere negoziata;
- si prevede di realizzarla entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio;
- si tratta di disponibilità liquide o mezzi equivalenti.

Analogamente, le **passività correnti** sono definite tali quando:

- si prevede che la sua estinzione avvenga durante il normale ciclo operativo aziendale;
- è detenuta principalmente con la finalità di essere negoziata;
- dovrà essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio;
- l'impresa non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.

L'unico caso in cui non è necessaria la distinzione tra corrente e non corrente, è quando si utilizza una classificazione basata sulla liquidità che fornisca informazioni attendibili e più rilevanti. Le attività e le passività dovranno quindi essere presentate in base al loro livello di liquidità approssimativo che potrà essere in ordine crescente oppure decrescente.

Infine l'IFRS per le PMI non stabilisce né un ordine, né uno schema rigido con le quali esporre le voci dello stato patrimoniale, ma fornisce soltanto un elenco minimo delle voci che saranno incluse nelle attività, passività o patrimonio netto²⁰.

È comunque possibile inserire voci addizionali, intestazioni, risultati parziali e ulteriori classificazioni se si ritengono rilevanti per una maggiore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Uno degli schemi più utilizzati per rappresentare lo Stato Patrimoniale è quello a sezioni contrapposte. Vediamo di seguito un esempio di schema.

Tabella 2: schema di Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte

| ATTIVO | N | N-1 | PASSIVO | N | N-1 |
|-----------------------|---|-----|------------------------|---|-----|
| Attività correnti | | | Passività correnti | | |
| Attività non correnti | | | Passività non correnti | | |
| | | | Patrimonio netto | | |
| Totale attivo | | | Totale passivo | | |

²⁰ Per approfondimento si veda IASB, *IFRS for SME* (2015), pag. 27

In Italia, l'**OIC 12** invece stabilisce che nello Stato Patrimoniale vanno indicate le attività, le passività e il patrimonio netto seguendo uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare aggregati parziali (art. 2424 c.c.). La forma è quella a sezioni contrapposte, denominate rispettivamente Attivo e Passivo.

La **sezione dell'Attivo** è suddivisa in quattro classi di voci:

- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;
- C. Attivo circolante;
- D. Ratei e risconti

La **sezione del Passivo** è suddivisa in cinque classi di voci:

- A. Patrimonio netto
- B. Fondi per rischi e oneri
- C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
- E. Ratei e risconti.

Le classi di voci (indicate con le lettere maiuscole dell'alfabeto) possono poi essere suddivise, a loro volta, in sottoclassi (indicate con i numeri romani) ed infine essere ulteriormente suddivise in sotto-voci (indicate con le lettere minuscole dell'alfabeto).

Nel caso di bilancio in forma abbreviata, lo schema obbligatorio è lo stesso solo non sono necessarie le sotto-voci.

Possiamo quindi notare che lo stato patrimoniale secondo l'OIC non classifica le attività e le passività in base alla logica finanziaria (corrente e non corrente), ma le voci dell'attivo sono classificate in relazione alla loro destinazione; le voci del passivo sono classificate sulla base della natura delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere i mezzi di terzi dai propri.

Inoltre, l'altra differenza rilevante è che l'IFRS per le PMI stabilisce solo un elenco delle voci minime da inserire nello stato patrimoniale, mentre lo schema dell'OIC individua in maniera rigida le voci che vanno a comporre il bilancio, dalle quali non è possibile discostarsi e neanche eliminarne o inserirne delle altre.

3.2.2 Il Conto Economico

Il secondo prospetto del bilancio dell'IFRS è il Conto Economico che espone la performance ovvero la relazione tra i ricavi e i costi generati nel corso di un esercizio.

I **ricavi** sono l'incremento dei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si generano sotto forma di flussi in entrata o di miglioramento delle attività o di riduzione delle passività esistenti. Il risultato è un aumento del patrimonio netto, differente da quello generato dalle contribuzioni degli investitori.

All'interno dei ricavi troviamo anche gli utili: altri proventi che, pur soddisfacendo la definizione di ricavi, non sono considerati tali.

I **costi** sono il decremento dei benefici economici di competenza dell'esercizio, che si generano sotto forma di flussi in uscita o di ammortamento o consumo delle attività o di aumento delle passività esistenti. Il risultato è una diminuzione del patrimonio netto, differente da quello generato dalla distribuzione degli utili o rimborsi di quote agli investitori.

All'interno dei costi troviamo anche gli oneri: altri elementi che, oltre a soddisfare la definizione di costi, derivano dallo svolgimento dell'attività ordinaria.

L'IFRS per le PMI stabilisce che l'andamento economico può essere presentato in due modi:

- a. in un singolo prospetto di conto economico complessivo;
- b. in due prospetti: un conto economico e un prospetto di conto economico complessivo.

La scelta di utilizzare uno o due documenti è marginale in quanto, come vedremo successivamente, non vi è alcun cambiamento nella rappresentazione delle voci di bilancio, ma l'unica differenza è nella disposizione dei valori.

Se viene utilizzato il **singolo prospetto di conto economico complessivo**, esso deve includere tutte le voci di ricavo e di costo rilevate durante un esercizio.

Le voci minime che l'impresa deve inserire nel prospetto sono: ricavi; oneri finanziari; quota degli utili o perdite derivanti da partecipazioni; oneri fiscali; plusvalenza o minusvalenza; l'utile (perdita) d'esercizio. Saranno poi da aggiungere ulteriori voci che portano a definire il totale conto economico complessivo.

Se invece l'impresa decide di utilizzare **due prospetti**, saranno i seguenti:

1. il conto economico, indicherà nell'ultima riga troveremo l'utile (perdita) d'esercizio.
2. il prospetto di conto economico complessivo, il quale, nella prima riga, inizierà con l'utile (perdita) d'esercizio e proseguirà con le restanti voci²¹.

Per quanto riguarda i costi, sono previste due classificazioni: per natura e per destinazione. La scelta dipende da quale fra le due fornisce indicazioni attendibili e più rilevanti. Tuttavia solo

²¹ In dettaglio si veda IASB, *IFRS for SME* (2015), pag.31-33

se si sceglie la classificazione per destinazione è necessario fornire anche quella dei costi per natura nelle note di bilancio.

La classificazione dei costi per natura, nel prospetto di conto economico complessivo, aggrega i costi secondo la loro natura. Quindi evidenzia i costi per materie, benefici per i dipendenti, ammortamenti, costi di trasporto, costi di pubblicità e altri costi.

La classificazione dei costi per destinazione, nel prospetto di conto economico complessivo, aggrega i costi secondo la loro destinazione all'interno dell'impresa. Quindi evidenzia il calcolo del costo del venduto e i costi di distribuzione e/o amministrativi.

L'**OIC 12** stabilisce che il Conto Economico deve fornire una rappresentazione delle operazioni di gestione che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

L'articolo 2425 del codice civile prevede che lo schema del conto economico abbia una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura. Inoltre i componenti positivi e negativi di reddito devono essere raggruppati in modo tale da fornire dei risultati intermedi significativi. Essi sono, nell'ordine: differenza tra valore e costi della produzione; totale proventi e oneri finanziari; totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie; risultato prima delle imposte.

Infine si conclude con le imposte sul reddito dell'esercizio e l'utile (o perdite) d'esercizio.

Lo schema di legge prevede inoltre che ciascuna classe di voci contenga una serie di sottoclassi (indicate con numeri arabi) e queste, a loro volta, possono contenere una serie di sotto-voci (indicate dalle lettere minuscole).

Nel caso di bilancio in forma abbreviata, lo schema presenta le stesse classi di voci con la sola differenza di poter raggruppare alcune voci in un'unica sottoclasse.

Una **differenza** tra i due principi contabili è che l'IFRS per le PMI permette al redattore del bilancio di scegliere tra una classificazione dei costi per natura o per destinazione. Mentre questa possibilità non è prevista dall'OIC che, invece, impone una classificazione per natura e vincola il redattore ad utilizzare uno schema prestabilito.

L'altra differenza riguarda i proventi ed oneri straordinari. Questi sono presenti nel conto economico redatto secondo i principi contabili nazionali, invece nell'IFRS per le PMI è solo richiesto di indicare separatamente gli elementi di reddito e le spese straordinarie che sono significative (ad esempio: plusvalenze, minusvalenze, costi di ristrutturazione, svalutazioni di rimanenze e oneri straordinari). Tali indicazioni potranno essere inserite a scelta nel prospetto di conto economico o nelle note di bilancio.

3.2.3 Il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto

Il terzo prospetto del bilancio dell'IFRS è quello delle variazioni del Patrimonio Netto.

Esso, al suo **interno, deve presentare:**

- (a) il totale del conto economico complessivo quindi l'utile o la perdita dell'impresa nell'esercizio;
- (b) le voci di ricavo e di costo rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;
- (c) per ogni voce del patrimonio netto, quali sono gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e le correzioni di eventuali errori rilevati nell'esercizio;
- (d) per ogni voce del patrimonio netto anche la riconciliazione tra il valore contabile iniziale e quello finale dell'esercizio;
- (e) separatamente da quanto detto nel punto precedente, gli importi delle partecipazioni di investitori in "*private equity*", i dividendi e altre distribuzioni loro spettanti avvenute nel corso dell'esercizio.

È possibile che l'impresa decida di sostituire il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto con il **prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo**. Questo però, solo quando sono soddisfatte certe condizioni, ovvero se le uniche variazioni di patrimonio netto, avvenute durante gli esercizi per i quali sono presentati i bilanci, derivano dall'utile o perdita d'esercizio, dal pagamento di dividendi, da correzioni di errori di esercizi precedenti e da variazioni di principi contabili.

Le voci che devono essere presentate in questo prospetto, in aggiunta a quelle richieste nel prospetto di conto economico complessivo, sono:

- (a) utili portati a nuovo all'inizio del periodo;
- (b) dividendi dichiarati e pagati o pagabili nel corso dell'esercizio;
- (c) gli utili portati a nuovo a seguito di correzioni di errori di esercizi precedenti;
- (d) gli utili portati a nuovo a seguito dei cambiamenti di principi contabili;
- (e) utili portati a nuovo al termine del periodo.

Per quanto riguarda l'**OIC**, esso non stabilisce la presentazione di tale documento, ma queste informazioni possono essere ricavate solo dalla nota integrativa.

3.2.4 Il Rendiconto finanziario

Il quarto prospetto del bilancio dell'IFRS è il Rendiconto Finanziario il quale fornisce informazioni sulle variazioni delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti di un'impresa. Quest'ultimi sono gli investimenti finanziari a breve termine, particolarmente liquidi, posseduti principalmente per coprire le esigenze di cassa di breve termine.

Il rendiconto finanziario quindi richiede la presentazione dei flussi finanziari classificati per attività operativa, di investimento e di finanziamento.

L'**attività operativa** (*“operating”*) è rappresentata dal *core business* dell'impresa, quindi le principali attività sono quelle che portano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio. I flussi finanziari derivanti dall'attività operativa devono essere presentati utilizzando alternativamente due metodi, anche se per le PMI è preferibile il primo:

- (a) il metodo indiretto, in base al quale il flusso finanziario è determinato rettificando l'utile o la perdita d'esercizio per gli effetti delle operazioni non monetarie (come gli ammortamenti o accantonamento), da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi collegati ai flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o di finanziamento;
- (b) il metodo diretto, in base al quale il flusso finanziario viene presentato indicando le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi.

L'**attività di investimento** (*“investing”*) comprende l'acquisto e la vendita di immobilizzazioni materiali e immateriali e gli altri investimenti finanziari che non fanno parte delle disponibilità liquide equivalenti.

L'**attività di finanziamento** (*“financing”*) rappresenta l'attività che comporta l'entrata e l'uscita di liquidità del capitale proprio e dei finanziamenti ottenuti da terzi.

È inoltre prevista la separata indicazione nel rendiconto finanziario di alcune tipologie di flussi finanziari:

- i flussi finanziari connessi con le imposte sul reddito, i quali devono essere indicati distintamente e classificati generalmente come flussi finanziari dell'attività operativa;
- i flussi finanziari derivanti dall'incasso o dal pagamento di interessi e dividendi, i quali devono essere indicati distintamente e classificati in modo coerente da esercizio a esercizio facendoli rientrare, a seconda del caso, nell'attività operativa, di investimento o di finanziamento;
- i flussi finanziari derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di una controllata o di una divisione aziendale devono essere indicati distintamente nell'attività di investimento.

I principi contabili nazionali, con l'**OIC 10**, dal 2016²², hanno reso obbligatorio la redazione del rendiconto finanziario per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Invece, le società che lo redigono in forma abbreviata sono esonerate.

Secondo i principi contabili nazionali il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. In esso i flussi finanziari derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

Quindi possiamo notare che in questo caso non vi sono differenze tra l'IFRS e l'OIC, ma gli schemi e i contenuti sono uguali.

3.2.5 Le note al bilancio

L'ultimo documento di bilancio dell'IFRS sono le note al bilancio.

Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate negli altri prospetti e forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate nei prospetti.

Un'impresa generalmente presenta le note nel seguente ordine:

- (a) dichiarazione che il bilancio è stato redatto in conformità all'IFRS per le PMI;
- (b) sintesi dei principi contabili rilevanti applicati e dei criteri di formazione del bilancio;
- (c) informazioni supplementari per le voci esposte in ciascun prospetto del bilancio;
- (d) tutte le altre informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione. Possono essere ad esempio informazioni relative a cambiamenti di criteri di redazione, politiche o metodi di stima e di valutazioni.

Le note, per quanto possibile, devono essere presentate in modo sistematico. Inoltre quando ci sono, queste devono essere specificate su ciascuna voce del bilancio.

È anche possibile che esse siano direttamente affiancate alle singole voci in modo da darne accurata spiegazione sotto.

Mentre secondo l'**OIC** un documento simile è la nota integrativa, la quale ha una duplice funzione. Una funzione esplicativa che fornisce un commento esplicativo di: dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico; variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro. Mentre l'altra è una funzione integrativa in base alla quale vengono evidenziate le informazioni di carattere qualitativo ed anche descritte ulteriori informazioni che non sono fornite dagli schemi di bilancio.

²² Con il D.Lgs. 139/2015, art. 6, comma 7, recependo la Direttiva 34/2013/UE, è stato introdotto l'art. 2425-ter

3.3 Le principali semplificazione dell'IFRS per le PMI

L'IFRS per le PMI è stato redatto con lo scopo di facilitare e rendere meno complesso l'utilizzo dei principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese. Infatti gli argomenti non rilevanti per le PMI sono stati omessi; non ci sono più diverse opzioni di politiche contabili, ma viene scelta in automatico quella più semplice; sono state semplificate molte voci contabili.

Gli argomenti **omessi** che non troviamo nell'IFRS per le PMI, ma per i quali vi è il riferimento agli IFRS standard sono i seguenti:

- informazioni contabili in economie iperinflazionate (IAS 29);
- redazione dei bilanci intermedi (IAS 34);
- contabilizzazione dei leasing finanziari da parte del locatore (IAS 17);
- utili per azioni (IAS 33);
- informativa di settore (IAS 14 e IFRS 8);
- contratti assicurativi (IFRS 4);
- valutazione al *fair value* delle risorse delle industrie estrattive (IFRS 6).

Le principali **semplificazioni** contenute nell'IFRS *light* riguardano i seguenti argomenti:

- **strumenti finanziari**: la sezione 11 dell'IFRS per le PMI prevede la classificazione di tutte le tipologie di strumenti finanziari posseduti in sole due categorie al posto delle quattro categorie previste dallo IAS 39:
 - a) strumenti finanziari valutati al costo o al costo ammortizzato, al netto delle perdite di valore. Sono ad esempio: crediti e debiti commerciali, finanziamenti bancari e strumenti di capitale;
 - b) strumenti finanziari valutati al *fair value* con variazioni direttamente imputabili a conto economico. Sono ad esempio azioni quotate, obbligazioni convertibili, debito a scadenza non prefissata.
- **Costi di sviluppo**: nello IAS 38 è obbligatoria la capitalizzazione dei costi di sviluppo al sussistere di requisiti di fattibilità e di effettiva utilità futura di tali costi. Siccome controllare questi requisiti è complicato, la sessione 17 dell'IFRS per le PMI ha rimosso tale obbligo ed è previsto che, i costi di ricerca e sviluppo, siano spesi tutti a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti e quindi non più capitalizzati.
- **Partecipazioni in entità collegate**: la sessione 14 dell'IFRS per le PMI prevede che, nel bilancio d'esercizio della capogruppo, la partecipazione in collegate possa essere valutata:
 - a) al costo storico;
 - b) al *fair value* rilevato a conto economico;

- c) con il metodo del patrimonio netto (per la sua applicazione si fa riferimento allo IAS 28 per il quale è l'unico metodo possibile da utilizzare).
- **Partecipazioni in *joint venture***: la sezione 15 dell'IFRS per le PMI prevede che la partecipazione in *joint venture* possa essere valutata:
 - a) al costo storico;
 - b) al *fair value* rilevato a conto economico;
 - c) con il metodo del patrimonio netto (per l'applicazione si fa riferimento allo IAS 31)
 - d) con il metodo di consolidamento proporzionale (per la sua applicazione si fa riferimento allo IAS 31).
 - **Imposte differite**: la sezione 29 dell'IFRS per le PMI prevede alcune semplificazioni rispetto allo IAS 12. Le imposte differite debbano essere rilevate su tutte le differenze temporali o/e sulle perdite fiscali e crediti che possono essere scomputati sulla base imponibile.
 - **Agricoltura**: la sezione 34 dell'IFRS per le PMI, che tratta le attività specialistiche, prevede che le attività agricole dovranno essere valutate al *fair value* rilevato a conto economico solo se questo è facilmente disponibile, mentre negli altri casi sarà ammesso il metodo al costo, al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita accumulata per riduzione di valore.
 - **Benefici per i dipendenti**: la sezione 28 dell'IFRS per le PMI prevede che gli utili e le perdite attuariali, realizzate sui benefici definiti ai dipendenti di breve o lungo termine, siano rilevati interamente a conto economico quando si manifestano. Quindi non sono ammessi gli altri metodi previsti dallo IAS 19.
 - **Pagamenti basati su azioni**: le semplificazioni sono già previste dall'IFRS 2, il quale prevede la valutazione al valore intrinseco anziché al *fair value* per gli emittenti di titoli non quotati ed anche qualora non è possibile stimare attendibilmente il *fair value*.
 - **Leasing finanziario**: la sezione 20 dell'IFRS per le PMI prevede che, in caso di leasing finanziario, nella prima rilevazione, il locatario iscriva un'attività e una passività al *fair value* del bene locato e non può, come invece previsto da IAS 17, iscriverla al valore attuale dei pagamenti minimi, qualora questo sia inferiore al *fair value*. Inoltre il locatario potrà utilizzare delle approssimazioni per semplificare il calcolo degli oneri finanziari.
 - **Perdita di valore dell'avviamento (*impairment test*)**: lo IAS 36 prevede che l'avviamento deve essere obbligatoriamente assoggettato a verifica annuale per perdita di valore. Invece l'IFRS per le PMI prevede che l'*impairment test* dell'avviamento è

obbligatorio solo se sono presenti gli indicatori interni ed esterni, che potrebbero mostrare la sussistenza di una perdita di valore.

3.4 I limiti e le critiche del nuovo principio contabile internazionale

Nel corso degli anni l'IFRS per le PMI è stato molto criticato per i suoi limiti che sono tra le cause principale per le quali molti paesi non adottano ancora questo principio.

Uno degli argomenti oggetto di critiche sono gli **utilizzatori dei bilanci**. Ubaldo Cacciamani (2007) nel Sole 24 Ore afferma che lo IASB è stato criticato per non aver condotto, nella fase di studio preliminare, una rigorosa e sistematica ricerca sulle differenze tra i bisogni informativi degli utilizzatori dei bilanci delle PMI e quelli degli utilizzatori dei bilanci redatti secondo gli *full* IFRS. Essa era già visibile nel contenuto della prima bozza (*Exposure draft*).

Inoltre prosegue facendo emergere un secondo limite: **il rinvio agli IFRS standard**. Afferma infatti che, se lo scopo del principio è renderlo di facile utilizzo per una PMI, esso dovrebbe essere omnicomprensivo, autonomo e con un contenuto il più possibile stabile nel tempo, anche per consentire l'adattamento delle conoscenze umane e dei software di supporto. Ma così non è, in quanto ci sono frequenti rinvii agli IFRS *standard* per determinati trattamenti contabili opzionali e per specifiche materie. Questi rinvii, fanno sì che l'IFRS *light* sia esposto ai cambiamenti degli altri IFRS e presuppone che l'impresa applichi e conosca questi ultimi. Quindi conclude che per risolvere il problema si dovrebbe eliminare il rinvio oppure sintetizzare il contenuto dell'IFRS richiamato, possibilmente semplificandolo, all'interno dell'IFRS per le PMI.

Sono dello stesso parere anche Bianchi e Marcellan (2008) i quali affermano che è previsto che gli argomenti omessi debbano essere comunque conosciuti dalle PMI nel caso in cui effettuino operazioni che ricadono nel loro ambito di applicazione. Risulta quindi difficile vedere questa come una vera e propria semplificazione. Proseguono poi dicendo che ogni singola nazione, siccome può decidere di non permettere il ricorso alle opzioni omesse dall'IFRS per le PMI, dovrebbe di fatto limitarle esclusivamente a quelle specificamente indicate in esso. Infine i due autori fanno notare che ci sono casi in cui lo IASB ha introdotto opzioni contabili addizionali rispetto agli IAS/IFRS. Perciò, non appare così chiaro se ridurre od aggiungere opzioni sia o non sia un'operazione di semplificazione.

Le **critiche** sono giunte anche da molte **autorità governative**, le quali hanno espresso il proprio pensiero sul possibile utilizzo di questo principio contabile internazionale.

Il Commissario Europeo per il Mercato Interno, Charlie McCreevy, afferma che: "Il *feedback* ricevuto dagli stati membri, il Parlamento Europeo e gli altri *stakeholders* indica che il

progetto attuale non è sufficientemente semplice e perciò non è applicabile alle PMI europee. In questo stato non intendo proporre l'applicazione dello standard alla Comunità Europea".

Il Presidente dell'OIC, il professore Angelo Provasoli, dichiara: "Riteniamo che le semplificazioni proposte non siano ancora sufficienti considerando le dimensioni delle aziende interessate e la tipologia degli *stakeholders* che utilizzano i bilanci delle PMI".

"Se l'obiettivo è creare delle regole più semplici e non applicare tutti gli IFRS è necessario eliminare la possibilità di riferimenti a tutti gli IFRS altrimenti chi prepara il bilancio dovrà conoscere non solo gli IFRS per le PMI ma tutti gli IFRS facendo così si eviterà una situazione dove i cambiamenti dei vari IFRS avrà un effetto di *knock-on* sui principi per le PMI. Ciò che è necessario è un documento stand-alone". Prosegue poi dicendo: "L'uso estensivo del *fair value* in società con appena 50 dipendenti non sembra in linea con l'obiettivo di creare delle regole semplificate per le PMI, invece occorrerebbe limitare l'uso del *fair value* a un numero ridotto di elementi patrimoniali e soltanto quando c'è un mercato attivo e soltanto quando la società intende vendere o trasferire i beni. Questo dovrebbe ridurre la complessità dei criteri contabili ed il rischio di abusi ed errori [...]".

Infine il presidente dell'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), il signor Stig Enevoldsen, nel suo commento, ribadisce che il prezzo di mercato dovrebbe essere usato solo se esiste un mercato attivo. Inoltre aggiunge che dovrebbero essere introdotte più semplificazioni come reintrodurre l'ammortamento dell'avviamento e quello delle immobilizzazioni finanziarie.

È quindi possibile concludere che lo IASB ha ricevuto molte osservazioni che hanno portato a trarre la stessa conclusione: maggiori semplificazioni. Perciò sarà suo compito creare una nuova versione, dove andrà in contro alle nuove richieste, in modo tale che la maggior parte dei paesi decida di utilizzare questo IFRS.

Capitolo 4

L'analisi delle *comment letters* dell'ED dell'IFRS per le PMI

4.1 Il contenuto di alcune lettere di commento ricevute dallo IASB

L'*Exposure draft: Proposed amendments to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)* è la bozza pubblicata, nell'ottobre del 2013, dallo IASB con lo scopo di proporre un aggiornamento della prima versione dell'IFRS per le PMI. Al suo interno sono state pubblicate le modifiche che riguardavano solo alcuni paragrafi e in molti casi solo poche parole²³. Inoltre vi erano otto domande alle quali potevano rispondere sia i paesi che utilizzavano il principio contabile sia quelli che non ne facevano uso. Di seguito sono presentate tali domande.

Question 1 – Definition of “fiduciary capacity”

Lo IASB ha ricevuto commenti nei quali, il termine *fiduciary capacity*, utilizzato per definire le imprese che possiedono la *public accountability*, non è molto chiaro perché può avere delle implicazioni diverse nelle varie giurisdizioni.

Nell'ED vengono così poste due domande a riguardo:

- a) Se si è a conoscenza di circostanze in cui l'uso del termine *fiduciary capacity* ha creato incertezza o diversità nella pratica. In caso affermativo, si chiede di specificare i dettagli.
- b) Se è necessario chiarire o sostituire il termine *fiduciary capacity* ed il perché. Inoltre, se si pensa questo, proporre delle modifiche.

Question 2 – Accounting for income tax

La modifica più significativa proposta nell'ED è di adeguare alcuni contenuti della Sezione 29 *Imposte sul reddito* con lo IAS 12 *Imposte sul reddito* per il riconoscimento e la valutazione delle imposte differite, pur mantenendo alcune delle semplificazioni già presenti nella versione originale della Sezione 29. Quindi, lo IASB domanda se le modifiche proposte sono appropriate per le PMI e per gli utenti del loro bilancio. In caso negativo, è chiesto di proporre delle modifiche che potrebbero essere ulteriori semplificazioni o ulteriori orientamenti.

²³ I paragrafi contenenti solo modifiche editoriali sono disponibili solo sul sito web dello IASB

Question 3 – Other proposed amendments to the IFRS for SMEs

Le modifiche proposte dallo IASB sono elencate e sono numerate nella *list of proposed amendments*, contenuta nell'ED. La maggior parte di tali modifiche sono minori e/o chiariscono i requisiti esistenti.

Tuttavia viene chiesto:

- a) Se esistono modifiche alle quali non si è d'accordo o se si hanno commenti a riguardo.
- b) Se ci sono modifiche che richiedono ulteriori requisiti di orientamento o divulgazione da aggiungere all'IFRS per le PMI. In caso affermativo, sono richiesti dei suggerimenti.

Question 4 – Additional issues

Nel giugno 2012 lo IASB aveva pubblicato una 'richiesta di informazioni' (*Request for Information (RfI)*) per chiedere se c'era la necessità di apportare delle modifiche all'IFRS per le PMI. Il RfI ha individuato un certo numero di problemi specifici e ha chiesto agli intervistati di individuare eventuali problemi aggiuntivi, che dovevano essere affrontati durante il processo di revisione.

Lo IASB chiede se ci sono ulteriori problemi che non sono affrontati e che dovrebbe prendere in considerazione durante questa revisione globale.

Question 5 – Transition provisions

Lo IASB non prevede che l'applicazione retrospettiva delle modifiche proposte sia notevolmente gravosa per le PMI e pertanto ha proposto che le modifiche dell'IFRS per le PMI vengano applicate in modo retrospettivo.

Viene quindi chiesto se si è d'accordo con le disposizioni di transizione proposte per le modifiche all'IFRS per le PMI. In caso di disaccordo, proporre un'alternativa.

Question 6 – Effective date

Lo IASB ha proposto che la data effettiva delle modifiche all'IFRS per le PMI dovrebbe essere un anno dopo l'emissione di quelle finali. Tuttavia siccome non ritiene che gli emendamenti proposti comporteranno cambiamenti significativi nella pratica per le PMI, lo IASB permette di adottarli in anticipo.

Viene così chiesto se si è d'accordo sia con la proposta della data effettiva, che con quella per consentire l'adozione anticipata ed il perché. In caso di disaccordo, proporre un'alternativa.

Question 7 – Future reviews of the IFRS for SMEs

Quando l'IFRS per le PMI è stato emesso nel 2009, lo IASB ha previsto di proporre delle modifiche, pubblicando un Bilancio di esposizione omnibus, circa una volta ogni tre anni. Lo

IASB ha inoltre affermato che questo ciclo triennale poteva essere un piano provvisorio, non un impegno fermo.

Durante la revisione completa, lo IASB ha ricevuto riscontri che le modifiche a tale IFRS, una volta ogni tre anni, potevano essere troppo frequenti e che un ciclo di cinque anni, con la possibilità di affrontare un problema urgente, poteva essere più appropriato.

Perciò viene chiesto di mantenere l'attuale ciclo triennale, ma con la possibilità di affrontare più frequentemente questioni urgenti. In caso di disaccordo indicare come dovrebbe essere modificato questo processo.

Question 8 – Any other comments

Viene infine chiesto se ci sono ulteriori osservazioni sulle proposte.

Lo IASB ha ricevuto 57 lettere di commento. Nella presente tesi, come oggetto di analisi, sono stati scelti due Paesi che non adottano il principio: l'Italia e l'Australia e due Paesi che invece adottano il principio: il Kenya e il gruppo dei paesi latino-americani (GLENIF).

In Italia la lettera di commento è stata scritta dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in Australia dall'*Australian Accounting Standards Board* (AASB); in Kenya dall'*Institute of Certified Public Accountants of Kenya* (ICPAK) e nei paesi latino-americani dal *Group of Latin American Accounting Standard Setters* (GLASS)²⁴.

Di seguito sono analizzate le loro risposte ed evidenziate le eventuali differenze.

Nella **prima domanda**, l'Italia, il Kenya e il GLASS hanno un parere abbastanza comune, infatti tutte e tre affermano che non ci sono state circostanze di incertezze nell'utilizzo del termine *fiduciary capacity*. L'ICPAK sostiene che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti del suo significato, mentre l'OIC e il GLASS sono del parere che ci sia la necessità di altre precisazioni per far sì che le giurisdizioni utilizzino il termine al meglio. Quest'ultima inoltre precisa che la definizione dovrebbe essere contenuta nel glossario dell'IFRS e che bisognerebbe verificare che la traduzione nelle varie lingue rispecchi il significato originale.

L'Australia invece afferma che il termine *fiduciary capacity* può avere diverse interpretazioni in base al legislatore e per questo ritiene che un chiarimento del termine sia necessario.

²⁴ Per scrivere la lettera di commento, è stato creato un *Technical Working Group* (TWG) al quale hanno partecipato: Argentina (coordinatrice del TWG), Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Messico, Panama, Uruguay e Venezuela.

Inoltre per semplicità, nella parte restante della tesi verrà considerata come una singola nazione con la consapevolezza che però è un insieme di nazioni.

Rispetto alle altre nazioni, lo AASB ha voluto inserire una guida nella quale definisce questo termine ed elenca quali sono le aziende che possiedono questa caratteristica.

Alla **seconda domanda** tutte e quattro le nazioni sono d'accordo, sostenendo quindi l'adeguamento delle imposte sul reddito della sezione 29 con lo IAS 12.

Nello specifico, l'OIC ritiene che le PMI dovrebbero continuare ad utilizzare il metodo della differenza temporale, ma è necessario rivedere la sezione 29 per apportare maggiori semplificazioni. Anche lo AASB è d'accordo sul mantenere l'utilizzo del metodo della differenza temporale. Specifica inoltre che l'adeguamento potrebbe ridurre la differenza tra le imprese che possiedono l'interesse diffuso o quelle che non lo hanno.

L'ICPAK, invece, ritiene che è necessaria una spiegazione del paragrafo 29.32 (b)²⁵ in quanto per loro è incomprensibile.

Infine il GLASS sostiene che le modifiche sono appropriate sia per le PMI che per gli utenti del bilancio. Ed inseriscono due suggerimenti: il primo è l'utilizzo di un metodo alternativo per il riconoscimento delle passività fiscali differite, relative a beni di investimento non destinati alla vendita. Il secondo è l'utilizzo di un metodo semplificato per determinare il regime delle imposte sul reddito per le PMI.

Anche per la **terza domanda** tutte e quattro le nazioni sono d'accordo sull'elenco delle modifiche proposte. L'OIC è molto sintetico, infatti afferma solo che approva le modifiche in quanto miglioreranno le linee guida già esistenti.

L'ICPAK è del parere che lo IASB dovrebbe intraprendere una revisione completa per incorporare ulteriori cambiamenti come proposto dall'*IFRS for SME Implementation Group*.

Lo AASB approva le modifiche in quanto ritiene che esse siano di natura minima e forniscono chiarimenti alle sezioni già esistenti. Tuttavia, ha particolari preoccupazioni per tre modifiche proposte all'IFRS che sono nella: sezione 9 Bilancio consolidato e separato; sezione 18 Attività immateriali diverse dall'avviamento e sezione 28 Benefici per i dipendenti²⁶.

Infine il GLASS, pur approvando le modifiche proposte dallo IASB, formula alcuni suggerimenti per degli emendamenti che trova difficili da comprendere o che dovrebbero essere semplificati ulteriormente. Inoltre ritiene che siano necessari ulteriori requisiti di orientamento o di divulgazione per la sezione 2.14 Equilibrio tra benefici e costi; sezione 5

²⁵ Paragrafo 29.32(b) dell'IFRS per le PMI, 2009: [L'entità deve indicare] una spiegazione delle differenze significative negli importi esposti nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e negli importi dichiarati alle autorità fiscali.

²⁶ In dettaglio si veda la lettera di commento dello AASB, pag. 7-8

Prospetto di conto economico complessivo e conto economico; sezione 10 Principi contabili, stime ed errori²⁷.

Alla **quarta domanda** ogni nazione ha risposto in base ai problemi che ha riscontrato.

L'OIC sostiene che alcune modifiche degli IFRS non dovrebbero essere incorporate nell'IFRS per le PMI finché non esiste un'esperienza pratica con il loro utilizzo. Ritiene inoltre che i crediti di sottoscrizione di azioni debbano essere presentati come attività quando ci sono determinati criteri.

L'ICPAK ritiene che ci sono questioni, sollevate nella loro precedente lettera di commento, che non sono state ancora affrontate. Queste riguardano la sezione 5.5 (nella quale non è ben chiaro come devono essere riportati gli elementi che non saranno subito riclassificati); sezione 14 (valore contabile di ogni investimento significativo in società collegate); sezione 29.32 (imposte sul reddito); sezione 35.10 (esenzione di alcuni costi di indebitamento).

Lo AASB è del parere che le modifiche agli *full* IFRS dovrebbero essere incorporate in quelle dell'IFRS per le PMI. Infatti ritiene che dovrebbero essere inseriti: IFRS 3 Aggregazioni aziendali; IFRS 10 Bilancio consolidato; IFRS 11 Accordi a controllo congiunto; IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità; IFRS 13 Valutazione del *fair value*; e IAS 19 Benefici per i dipendenti.

Il GLASS ha individuato una serie di problemi aggiuntivi che lo IASB dovrebbe prendere in considerazione per questa revisione dell'IFRS per le PMI. I principali sono: le caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio; il tasso utilizzato nel calcolo del costo ammortizzato; le attività biologiche; la capitalizzazione dei costi di finanziamento e dei costi di sviluppo; l'utilizzo del *fair value*.

Per quanto riguarda la **quinta domanda**, le disposizioni di transizione, sia l'OIC che l'ICPAK sono d'accordo in quanto la transizione faciliterà la comparabilità dei bilanci.

Lo AASB decide invece di non dare un *feedback* perché in Australia l'IFRS per le PMI non è adottato, tuttavia basandosi sugli *full* IFRS ritiene che l'uso dei requisiti di transizione non hanno comportato importanti problemi.

Infine solo un paese del GLASS non è d'accordo con le disposizioni transitorie proposte, mentre la maggioranza approva aggiungendo anche due chiarimenti: la necessità di stabilire alcune regole di transizione nella Sezione 29; l'esistenza di casi in cui l'applicazione del *fair value* non ha necessariamente un effetto retroattivo.

²⁷ In dettaglio si veda la lettera di commento del GLASS, pag. 6-7

Alla **sesta domanda** sia l'OIC che l'ICPAK sono d'accordo su due proposte: la data effettiva dell'IFRS per le PMI che dovrebbe essere un anno dopo la pubblicazione degli emendamenti; di consentire l'applicazione anticipata.

Lo AASB, come per la domanda cinque, decide invece di non dare un *feedback* perché in Australia l'IFRS per le PMI non è adottato e quindi non sa se le modifiche proposte avrebbero un impatto significativo sui bilanci.

Invece il GLASS da diversi pareri in quanto i paesi che lo compongono non hanno un pensiero comune. La maggioranza del gruppo è d'accordo con le proposte, ma suggeriscono di chiarire se l'applicazione inizia con l'esercizio finanziario o solo dopo il periodo di un anno dall'emissione del nuovo IFRS.

Un paese ritiene invece che sia opportuno fissare una data massima di applicazione, mentre per un altro è più auspicabile un periodo più lungo: due anni.

Infine, un altro ancora non è d'accordo con la proposta dell'applicazione anticipata, in quanto alcuni aspetti potrebbero avere un impatto sulla comparabilità dei rendiconti finanziari.

Alla **settima domanda**, dove si chiede se la revisione deve essere fatta ogni tre anni, tutte le nazioni sono d'accordo tranne l'Italia, dove l'OIC stabilisce che sarebbe meglio un periodo di cinque anni. Inoltre sia l'OIC che lo AASB sostengono che qualora vi siano modifiche agli *full IFRS*, lo IASB dovrebbe effettuare un'analisi costi-benefici per valutare se includere queste modifiche anche per le PMI. In questo modo esse usufruiranno di qualsiasi miglioramento, massimizzando la facilità di transizione e la comparabilità tra i due IFRS.

L'ICPAK e il GLASS ritengono invece che le questioni urgenti dovrebbero essere affrontate più frequentemente. Tuttavia, alcune paesi del GLASS, hanno pareri contrastanti.

Un paese ritiene che le modifiche dovrebbero essere incluse immediatamente se hanno un effetto significativo sulle informazioni finanziarie.

Mentre altri due paesi pensano che le questioni urgenti possano rappresentare una preoccupazione perché l'IFRS per le PMI è destinato a soggetti che non dispongono di risorse per valutare frequenti cambiamenti. Infatti i cambiamenti ad alta frequenza tendono a destabilizzare le PMI e, di conseguenza, i due paesi consigliano un periodo di cinque anni.

L'**ultima domanda** permette alle nazioni di aggiungere un qualsiasi altro commento.

L'OIC propone solo che la misurazione del *fair value* dovrebbe essere collocata in una sezione separata.

L'ICPAK propone invece delle modifiche nella sezione 29 e da una propria definizione di 'gestione estera' che ritiene più appropriata anche se non in linea con gli *full IFRS*.

Lo AASB ha aggiunto due osservazioni: le differenze di riconoscimento e di valutazione tra l'IFRS per le PMI e gli *full IFRS*, tra le quali l'assenza dell'opzione di misurazione della rivalutazione; il rischio che le imprese possano applicare delle definizioni in modo inappropriato perché ci sono alcuni termini che sono utilizzati nell'IFRS per le PMI, ma che non sono definiti negli *full IFRS*.

Il GLASS infine ritiene fondamentale precisare che dopo la pubblicazione del nuovo IFRS per le PMI sia necessario inserire un bilancio illustrativo aggiornato, una guida per le PMI, dei materiali di formazione per la redazione del bilancio e qualsiasi altro documento che possa aiutare le PMI ad utilizzare il principio.

4.2 Una breve analisi delle lettere di commento

Da una prima analisi, basandosi sull'introduzione della *comment letter*, le nazioni ringraziano per l'opportunità data a loro di commentare l'*Exposure Draft* ed apprezzano gli sforzi dello IASB di cercare di considerare la maggior parte delle problematiche già emerse in documenti precedenti (come il Rfl), ma non ancora modificate.

Analizzando poi, a livello generale, è evidente che l'Italia e il Kenya sono molto più sintetici nelle risposte rispetto all'Australia e al GLASS che invece pongono molte più critiche.

Il *chairman* dell'OIC, Angelo Casò, riassume dicendo che sono abbastanza d'accordo con le modifiche proposte dallo IASB, tranne per l'opzione, che non consente, che i crediti di sottoscrizione di azioni siano presentati come attività. Dalla lettera di commento emerge infatti che le risposte sono sempre molto sintetiche poiché scrivono solo il loro parere con una brevissima spiegazione.

Nixon Omindi, facente parte del comitato dell'ICPAK, è d'accordo con le modifiche proposte, anche se crede che lo IASB avrebbe dovuto sviluppare uno standard più completo in modo da renderlo più adatto alla totalità delle PMI. Ciò è evidente nella lettera di commento nella quale, in quasi ogni domanda, esprimono il loro consenso, ma aggiungendo sempre che dovrebbe esserci una migliore spiegazione o più cambiamenti nel principio contabile.

Kevin M. Stevenson, il *chairman* e CEO dello AASB, afferma che in Australia tale principio non è ancora adottato direttamente poiché ci sono troppi problemi e quasi tutti sono stati riportati nelle risposte dell'ED. Come infatti si nota dalla lettera di commento, lo AASB ha individuato molte modifiche che lo IASB dovrebbe prendere in considerazione soprattutto facendo emergere che l'IFRS per le PMI presenta criteri di riconoscimento e di misura troppo diversi dagli *full IFRS* e ciò non permetterebbe la comparabilità e la facilità di transizione tra imprese non quotate e quotate. Lo AASB fa emergere un'ulteriore problema, cioè il numero limitato di opzioni di politica contabile disponibili per le PMI. Ciò è quasi paradossale poiché

quasi tutte le altre nazioni si lamentano che il principio contabile dovrebbe essere ancor di più semplificato.

Infine, Jorge José Gil, il *chairman* del gruppo dei **paesi dell'America latina**, precisa che, anche se la maggior parte dei paesi ha adottato o sta per adottare l'IFRS per le PMI, la stesura della lettera di commento è stato un lavoro di cooperazione tra tutti gli *Latin American accounting standard setters*. Ecco perché sperano che la loro esperienza sia un importante contributo per il progetto dello IASB. Questa cooperazione emerge dal contenuto della lettera di commento dove si può notare che ci sono state molte domande alle quali non è stato possibile trovare un punto in comune, ma, anche se la maggioranza era di un parere favorevole alle modifiche, sono state comunque evidenziate le opinioni degli altri Paesi.

Per sintetizzare il contenuto di ogni lettera di commento, successivamente all'ED, nel maggio del 2014, lo IASB ha pubblicato un documento che conteneva il **feedback dalle lettere di commento** in risposta all'ED/2013/9 *Proposed amendments to the IFRS for SMEs*.

Nella parte iniziale del documento, lo IASB riassume, nella figura sottostante, le lettere di commento per tipo di intervistati e regione geografica.

Il totale delle lettere ricevute sono 57, ma solo 14 provenivano da giurisdizioni che attualmente permettono o richiedono l'utilizzo dell'IFRS per le PMI (questo conteggio esclude le imprese globali).


Figura 4: numero di lettere di commento in base al tipo di intervistati e alla regione geografica

| | Africa | Asia | Asia- Oceania | Europe | Latin America | Oceania | Global | Analysis by type |
|------------------------------|--------|------|------------------|--------|------------------|---------|--------|---------------------|
| Accounting body | 3 | 6 | | 8 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| Standard setting body | | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | | 18 |
| Accounting firm | | | | 2 | | | 9 | 11 |
| Academia | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| Preparer representative body | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| Individual | | | | 1 | | | | 1 |
| Analysis by region | 3 | 12 | 1 | 20 | 6 | 3 | 12 | 57 |

Fonte: *Comprehensive review of the IFRS for SMEs, May 2014*

I due grafici sottostanti mostrano in dettaglio la figura 4.


Figura 5: numero di risposte dell'ED per regione geografica



Fonte: Comprehensive review of the IFRS for SMEs, May 2014

Dalla figura 5, **numero di risposte per regione geografica**, si può notare che la maggioranza delle lettere provengono dall'Europa dove vi è un numero ridotto di nazioni che adottano l'IFRS per le PMI, infatti sono solo 7 paesi di 28 totali. Tuttavia bisogna anche sottolineare che dall'America Latina ne sono arrivate poche, poiché molte nazioni hanno creato dei gruppi per lavorare in cooperazione e quindi è stata inviata un'unica lettera che conteneva le loro opinioni. Risulta poi evidente che dall'America settentrionale non è arrivata alcuna risposta, probabilmente perché sono nazioni in cui non è attualmente utilizzato il principio contabile.

Figura 6: numero di risposte dell'ED per tipo di intervistati



Fonte: Comprehensive review of the IFRS for SMEs, May 2014

Dalla figura 6, **numero di risposte per tipo di intervistati**, risulta evidente che la maggior parte di essi sono gli *accounting body* e gli *standard setting body*, organismi con una partecipazione diretta molto limitata nella redazione dei bilanci. Inoltre lo IASB non ha

ricevuto risposte dirette da parte di investitori, analisti, prestatori di credito alle PMI o altri utenti dei bilanci delle PMI. Ciò rispecchia la capacità e le risorse relativamente limitate delle imprese di piccole dimensioni che non hanno i mezzi e la forza per rispondere.

Tuttavia va precisato che molte delle organizzazioni contabili, che hanno risposto all'ED, hanno come 'clienti' le PMI e pertanto alcune risposte sono state incorporate nelle loro lettere di commento.

Conclusioni

Questo lavoro di tesi ha lo scopo principale di analizzare le necessità per le piccole e medie imprese di sviluppare un nuovo principio contabile internazionale (IFRS per le PMI) che permetterebbe di omologare la rappresentazione del bilancio.

È dunque possibile concludere che ci sono due principali motivi che hanno spinto lo IASB a pubblicare questo principio contabile per delle imprese di piccole dimensioni, poco internazionali e poco esposte a finanziamenti esteri: standardizzazione contabile e accesso al credito bancario.

Abbiamo infatti visto che le PMI spesso sottovalutano la rilevanza della comunicazione economico-finanziaria, fornendo informazioni di bassa qualità e quantità soprattutto per l'assenza di pressioni da parte del mercato e dai limitati vincoli di informazione. Quindi, l'IFRS per le PMI ha lo scopo di rendere confrontabili a livello internazionale i bilanci di queste imprese in modo da creare un processo di standardizzazione contabile e facilitare il confronto tra i dati contabili. Così si andrebbe anche a ridurre il divario informativo che si è creato tra le diverse categorie di imprese.

È poi risultato che un'efficiente comunicazione aumenterebbe il grado di attendibilità delle informazioni che le PMI sono in grado di fornire ai propri *stakeholders*, con la possibile conseguenza di facilitare, rispetto al presente, l'accesso al credito bancario. Infatti, nel settore bancario, le norme di Basilea 2 richiedono il calcolo di indici determinati secondo regole analoghe a quelle degli IFRS, ciò significa che tutte le imprese che ricorrono abitualmente al credito bancario, *in primis* le PMI, dovranno scontrarsi con le nuove disposizioni.

Inoltre, lo IASB, già nella sua prima bozza, ha puntato a semplificare ed omettere delle regole contabili non rilevanti per le PMI. Tuttavia, come emerso nel capitolo 4, lo IASB ha voluto continuare a confrontarsi con le imprese, gli investitori ed i professionisti della contabilità, per capire se la semplificazione operata sui normali principi contabili è stata eccessiva, oppure ancora troppo limitata. La conclusione è che la maggior parte delle nazioni chiedono ulteriori semplificazioni, soprattutto se questo principio deve essere utilizzato anche dalle micro-imprese. Infatti, anche se un po' più di 80 Paesi adottano già l'IFRS per le PMI, ce ne sono ancora molti scettici nel suo utilizzo perché hanno paura che i costi possano superare i benefici.

Nel specifico caso dell'Europa, dove vi è una notevole prevalenza di PMI, tale principio è utilizzato da solo 7 nazioni. La causa principale del basso grado di utilizzo, che emerge dall'analisi svolta da EFRAG (l'organo tecnico-politico di Bruxelles per le regole contabili), è l'incompatibilità con le direttive europee. In Italia, l'OIC, ribadisce tale pensiero in una sua

lettera in risposta all'EFRAG nella quale, appunto, si chiedeva un commento sulla compatibilità dell'IFRS per le PMI e le direttive contabili europee. In questa lettera, oltre a mostrarsi d'accordo con l'EFRAG, aggiunge ulteriori paragrafi nei quali potrebbero esserci questi problemi.

Inoltre Toselli, componente italiano dell'EFRAG, afferma che la prospettiva sembra essere una progressiva revisione delle direttive europee, che tenga conto di alcuni trattamenti contenuti nell'IFRS e ispirati al *fair value*, ma arricchendo i principi contabili già esistenti per le PMI.

Attraverso questo lavoro, è possibile concludere che, anche se ci sono state già due pubblicazioni dell'IFRS per le PMI, lo IASB dovrà proseguire nel migliorarlo, soffermandosi maggiormente sui motivi principali per cui questo principio contabile non viene ancora adottato da quasi tutte le piccole e medie imprese.

Bibliografia

- AUSTRALIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD (AASB), 2014. *RE: Exposure Draft ED/2013/9 Proposed amendments to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* [online]. Disponibile su: <<http://archive.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-October-2013/Pages/Comment-letters.aspx>> [Data di accesso: 23/10/2017].
- BAUER R., 2007. *IFRS applicabili anche alle PMI: come e quando?*. In *Amministrazione & Finanza*, n. 15-16/2007, pp. 7-12.
- BECK, T., DEMIRGÜÇ-KUNT A. e MAKSIMOVIC V., 2008. Financing patterns around the world: Are small firms different? *Journal of Financial Economics* 89 (3), 467-487.
- BIANCHI S. e MARCELLAN M., 2008. *IFRS per le PMI i nuovi principi contabili internazionali per le PMI, un approccio light per le aziende del NordEst?* In *il commercialista veneto*, n. 184 – 07/08 2008.
- CACCIAMANI U., 2007. Il Principio Ifrs per le Pmi tarato su entità troppo grandi. *Il Sole 24 Ore*.
- CAVAZZONI C., 2007. *La capacità informativa del bilancio IAS/IFRS*. Giappichelli. P. 7
- CAVESTRI L., 2010. La regola Ifrs non piace alle Pmi. *Il Sole 24 ore*.
- CESARONI F. M. – PAOLONI P., 2006. *I principi contabili per le piccole e medie imprese*, in *Rivista Piccola Impresa/Small Business*, n. 1 /2006, pp. 82 e ss.
- COMMISSIONE EUROPEA, 2015. *Guida dell'utente alla definizione di PMI*, p. 12.
- DI PIETRA R., EVANS L., CHEVY J., CISI M., EIERLE B., e JARVIS R., 2008. Comment on the IASB's exposure draft 'IFRS for small and medium entities'. *Accounting in Europe* 5 (1), 27-47.
- DI PACE M., 2007. *I principi contabili internazionali per le pmi: una prospettiva per il 2008* [online]. Disponibile su: < <http://www.intesasanpaoloimprese.com>> [Data di accesso: 23/09/2017].
- EIERLE, B., e HALLER A., 2009. *Does Size Influence the Suitability of the IFRS for Small and Medium-Sized Entities? – Empirical Evidence from Germany*. *Accounting in Europe* 6 (2), 195-230.
- FERRARI E.R., 2012. *Il processo di armonizzazione contabile in Europa. Un focus sulle PMI*.
- GROUP OF LATIN AMERICAN ACCOUNTING STANDARD SETTERS (GLASS), 2014. *RE: Exposure Draft ED/2013/9 on Proposed amendments to the International*

- Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* [online]. Disponibile su: <<http://archive.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-October-2013/Pages/Comment-letters.aspx>> [Data di accesso: 23/10/2017].
- INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF KENYA (ICPAK), 2014. *RE: Exposure Draft ED/2013/9 - Proposed amendments to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)* [online]. Disponibile su: <<http://archive.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-October-2013/Pages/Comment-letters.aspx>> [Data di accesso: 23/10/2017].
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), 2015. *International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs)* [online]. Disponibile su: <<http://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-for-smes/>> [Data di accesso: 17/09/2017].
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), 2014. *Feedback from comment letters on the October 2013 ED* [online]. Disponibile su: <<http://archive.ifrs.org/IFRS-for-SMEs>> [Data di accesso: 12/10/2017]. pp. 1-6
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), 2013. *EXPOSURE DRAFT: Proposed amendments to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)* [online]. Disponibile su: <<http://archive.ifrs.org/IFRS-for-SMEs>> [Data di accesso: 12/10/2017], pp. 13-15
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB), 2004. *DISCUSSION PAPER Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities* [online]. Disponibile su: <<http://archive.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/history/Documents/DPonSMEs.pdf>> [Data di accesso: 12/10/2017].
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 2016. *Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.*
- OLIVA N., 2013. *I principi contabili internazionali applicati alle PMI: una prospettiva di analisi.* Pubblicato sugli Annali 2012-2013 dell'Università degli Studi Giustino Fortunato, Giappichelli.
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), 2016. *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio (OIC 12)* [online]. Disponibile su: <<http://www.fondazioneoic.eu>> [Data di accesso: 20/10/2017].
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), 2016. *Rendiconto finanziario (OIC 10)* [online]. Disponibile su: <<http://www.fondazioneoic.eu>> [Data di accesso: 20/10/2017].

- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), 2014. *RE: Exposure Draft ED/2013/9 Proposed amendments to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)* [online]. Disponibile su: <<http://archive.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-October-2013/Pages/Comment-letters.aspx>> [Data di accesso: 23/10/2017].
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), 2010. *Re: EFRAG draft advice on compatibility of the IFRS for SMEs and the EU Accounting Directives* [online]. Disponibile su: <http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/72_2010-04-19_OIC-Comment-letter-EFRAG-Compatibility-of-IFRS.pdf> [Data di accesso: 23/10/2017].
- PARBONETTI A., 2010. *I principi contabili internazionali: immobilizzazioni e strumenti finanziari*. 1° ed. Roma: Carocci, pp. 13-20
- PICOLLI A. e MEZZABOTTA C., 2010. *Il principio contabile IFRS per le piccole e medie imprese: alcune considerazioni introduttive*. In rivista: "Il Controllo nelle Società e negli Enti" n. 3/2010
- PICOLLI A. e MEZZABOTTA C., 2010. *Section 2: concetti e principi pervasivi del principio IFRS per le PMI*. In rivista: "Il Controllo nelle Società e negli Enti" n. 6/2010
- POSELLI M., 2006. *IAS/IFRS: riflessioni critiche per le PMI su alcuni criteri di rilevazione e valutazione*, in L'evoluzione del bilancio d'esercizio e l'introduzione dei principi contabili internazionali (IASB), Atti del convegno nazionale Pula – Cagliari 28 ottobre 2005, Giuffrè, Milano. Pp. 213 e ss.
- PUGLIESE AMEDEO, 2007. *L'informativa di bilancio nelle imprese familiari di piccole dimensioni: caratteri distintivi e aspetti evolutivi*.
- Raccomandazione della commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003. È relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pp. 36-41.
- RENDA A. e LUCHETTA G. 2013, *L'Europa e le Piccole e Medie Imprese: come rilanciare la sfida della competitività*. Dipartimento politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pp. 3-28.

Sitografia

www.ifrg.org

www.ec.europa.eu/eurostat

www.pmi.it

www.iasplus.com

www.istat.it

www.fondazioneoic.eu